

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 07/12/2021



Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 15.12.1993
Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2000
Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2012
Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08/07/2013
Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 07/12/2021

TITOLO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Crevalcore sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere seduta stante oppure rinviare l'oggetto ad una prossima seduta.

ART. 2 TERMINOLOGIA

1. Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:
 - a) ADUNANZA - riunione dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta";
 - b) AULA CONSILIARE - sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri, all'emiciclo e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
 - c) CONVOCAZIONE - invito ai consiglieri per intervenire all'adunanza;
 - d) QUORUM STRUTTURALE O NUMERO LEGALE - è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - e) QUORUM FUNZIONALE - è il numero dei consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
 - f) SEDUTA - è l'adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
 - g) ORDINE DEL GIORNO - elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
 - h) AGGIORNAMENTO DEI LAVORI - è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
 - i) SEDUTA DI PROSECUZIONE - è la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;
 - l) ASSESSORE EXTRACONSILIARE - è tale il cittadino non facente parte del Consiglio, eletto ad assessore;
 - m) VERBALE O PROCESSO VERBALE - è l'atto pubblico mediante il quale vengono esternate in forma di documentazione le complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

ART. 3
SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha sede nell'edificio sito a Crevalcore in Via Matteotti n. 191.
2. Il Presidente, sentiti i capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari esigenze.
3. La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

ART. 4
ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La deliberazione di surrogazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale può riunirsi, quando particolari motivi lo richiedano, in seduta congiunta con altri Consigli Comunali, anche al di fuori del territorio comunale, per l'esame di specifici problemi a più Amministrazioni.

ART. 5
CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla medesima Legge.
2. Il Consiglio provvede alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili a termini delle norme di cui alle sezioni II e III del capo VII, titolo II, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n.154.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.
6. Nella stessa seduta di cui al comma 1 il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente a' sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incumbenti consiliari.
7. Conclusasi la convalida nei confronti dei consiglieri nel numero assegnato al comune, il Consiglio non potrà prendere atto di dimissioni, nè procedere a surrogazioni, se prima non si saranno concluse le operazioni di elezione del sindaco e della giunta secondo la procedura di cui al successivo articolo.

ART. 6
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. L'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale avviene in conformità alla Legge e allo Statuto.

TITOLO II
COMMISSIONI CONSILIARI E SPECIALI

ART. 7
ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio istituisce, quando a suo giudizio è necessario:
 - a) commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti e di aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. La commissione di inchiesta può essere istituita:
 - a) su proposta del sindaco o della giunta;
 - b) a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune, con l'indicazione dei motivi.
3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la commissione consiliare.

TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I
D I R I T T I

SEZIONE 1[^] - DIRITTO DI INFORMAZIONE: VISURAZIONE E COPIE DI ATTI

ART. 8
SEGRETERIA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. L'Ufficio Segreteria generale di concerto con il Gabinetto del Sindaco, ha il compito:
 - a) di fornire ai gruppi ed ai consiglieri le informazioni da loro richieste in ordine alla disciplina legislativa e regolamentare e alla giurisprudenza attinenti a materie ed argomenti trattati o di futura trattazione da parte del Consiglio Comunale, nonché le altre informazioni necessarie per l'esercizio del potere di iniziativa o per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - b) di procurare, a richiesta dei gruppi e dei consiglieri, i provvedimenti adottati dal comune e gli atti preparatori in essi richiamati, affinché i richiedenti possano prenderne visione;
 - c) di ottenere dall'archivio o dall'ufficio in cui sono conservati, copie degli atti, documenti, deliberazioni e regolamenti, richieste dai gruppi e dai consiglieri.

2. Per la visione dei provvedimenti di cui alla lettera b) e per il rilascio delle copie di cui alla lett. c) si seguono le procedure indicate nel regolamento per l'accesso agli atti.

ART. 9
DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

ART. 10
DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze o mozioni.

ART. 11
PRIMO FIRMATARIO E SUA SOSTITUZIONE

1. Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

ART. 12
INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta, di conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del comune.
2. All'interrogazione viene data, se possibile, risposta immediata dal sindaco o dall'assessore competente per materia. In caso contrario la risposta deve essere fornita in aula nella seduta successiva.

ART. 13
INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. L'interpellanza è iscritta, di norma, all'ordine del giorno della 1^a seduta consiliare.
3. In ogni seduta devono essere trattate le interpellanze secondo l'ordine concordato dai capi gruppo; alla trattazione delle interpellanze, però, non può essere dedicato più di 1 ora.
4. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente commissione.
5. Le interpellanze, alle quali il Sindaco o l'Assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta o che siano state trattate in Commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

ART. 14
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE IN AULA

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte **dell'interpellante, egli** può illustrarla, avendo a disposizione non più di 10 minuti.
2. La risposta del presidente o dell'assessore competente non può superare i 10 minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di 5 minuti.
3. L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

ART. 15
TRASFORMAZIONE DELL'INTERPELLANZA IN MOZIONE

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

ART. 16
MOZIONE

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni della giunta, nè può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui al presente regolamento.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.
4. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, quando nel caso, dell'attestazione dell'art. 55, comma 5, della medesima legge.

5. La discussione della mozione ha comunque luogo nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione, oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.

ART. 17 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente regolamento.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

ART. 18 RITIRO DELLE INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

ART. 19 ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio comunale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti e, in particolare, della Legge n.265/99.
2. Il Presidente del Consiglio, affinché tutti i consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilirà il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio tenendo in considerazione le indicazioni che al detto fine gli saranno pervenute dai capi gruppo.
3. La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge citata nel comma 1, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo, salvo eventuali adeguamenti previsti da norme di legge.

ART. 20 ASSISTENZA AI CONSIGLIERI LAVORATORI E MILITARI

1. Il Consiglio accoglie le domande dei consiglieri, lavoratori dipendenti, dirette ad ottenere l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare.
2. Il Consiglio richiederà, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente autorità militare per destinare i consiglieri comunali militari di leva o richiamati alle armi ad una sede che consenta loro l'espletamento delle loro funzioni e/o per avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

ART. 21
ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio con apposito provvedimento può deliberare di assicurare i consiglieri contro gli infortuni conseguenti dall'espletamento del mandato.

ART. 22
PATROCINIO LEGALE

1. Il Consiglio, con apposita deliberazione, assicura l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dall'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune richiederà all'amministratore il rimborso degli oneri per la difesa dei vari gradi di giudizio.
2. Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i consiglieri devono essere vistate dall'ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

**CAPO II
DOVERI**

SEZIONE 1^ - SEGRETO - ASTENSIONE

ART. 23
OBBLIGO DEL SEGRETO

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

ART. 24
ASTENSIONE

1. Oltre ai casi di astensione di cui all'art. 64 del presente regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare alle sedute di organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

SEZIONE 2^ - ALTRI DOVERI

ART. 25
OBBLIGO DEI CONSIGLIERI DI INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. E' dovere dei consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.
2. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 10, 11° comma dello Statuto, dichiara con votazione palese la decadenza dei consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero a metà delle sedute tenute nell'anno solare di riferimento.
3. In caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal consigliere al Presidente del Consiglio, il quale deve dare notizia al Consiglio. La giustificazione deve pervenire entro 7 giorni dall'assenza. Tale termine è da considerarsi perentorio.

4. Delle giustificazioni si prende nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perchè sia presa nota a verbale.
6. Sono fondati motivi di giustificazione: le malattie o le assenze per impegni indilazionabili.
7. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine non inferiore a dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza all'interessato. La notificazione della proposta di decadenza deve avvenire, a cura del Sindaco, entro 10 giorni dall'assenza. L'interessato può partecipare alle sedute giustificando le proprie assenze sulle quali è tenuto a esprimersi il Consiglio.
8. Il Sindaco cura la pubblicizzazione periodica delle presenze dei consiglieri ai lavori del Consiglio.

ART. 26
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. I consiglieri ai sensi dell'art. 20 dello statuto devono:
 - a) entro tre mesi dalla proclamazione, depositare:
 - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco; con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (la dichiarazione deve essere riferita anche ai diritti del coniuge);
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
 - b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni delle situazioni patrimoniali di cui alla precedente lett. a), intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi;
 - c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, depositare una dichiarazione concernente le variazioni delle situazioni patrimoniali di cui alla lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonchè entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche;
 - d) in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il sindaco diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.
2. Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida del sindaco a provvedervi.

3. I candidati alla carica di consigliere e di Sindaco devono, entro 3 giorni dal deposito della lista, presentare apposita dichiarazione delle spese e delle obbligazioni presunte da assumere per la propaganda elettorale.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I S E D U T E

ART. 27 SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta ogni due mesi e non meno di sei volte all'anno, sono straordinarie tutte le altre sedute.

ART. 28 RIUNIONI URGENTI

1. Il Presidente del Consiglio convoca d'urgenza il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 10 dello Statuto, nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.
2. Nella convocazione devono essere specificate e motivate le cause che determinano l'urgenza.
3. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.
4. La convocazione di cui al comma 2 è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità, fermo restando il preavviso di almeno 24 ore.
5. La convocazione d'urgenza ha luogo anche per deliberare sulla sottoposizione delle deliberazioni della giunta al controllo del comitato regionale a' sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge n. 127/97.

CAPO II SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

SEZIONE 1^ - CONVOCAZIONE

ART. 29 DATA DELLE ADUNANZE

1. Appartiene al presidente del Consiglio fissare la data di convocazione del Consiglio, nel rispetto del presente regolamento e del regolamento dei capigruppo consiliari.
2. La riunione a richiesta dei consiglieri (nei limiti fissati dalla legge) deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollazione e della data di ricezione.

ART. 30 AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal presidente del Consiglio con avviso scritto ed inviato tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) a ciascun consigliere all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato al Servizio di segreteria.
2. Qualora il consigliere non intenda o non possa avvalersi degli strumenti informatici, telematici, dovrà espressamente comunicarlo al servizio segreteria, affinché l'avviso di convocazione possa essere recapitato presso il suo domicilio.
3. I consiglieri residenti in località fuori dal territorio del comune eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la segreteria comunale nella quale l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito è data notizia al consigliere comunale mediante telegramma.
4. L'avviso per le sedute ordinarie deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sedute almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
5. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso sia inviato tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) ventiquattro ore prima. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.
6. Per l'invio tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.
7. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.

ART. 31 CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'organo alla cui iniziativa deve la convocazione;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - c) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
 - d) l'indicazione se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria;
 - e) la menzione dell'urgenza, quando del caso;
 - f) la data e la firma del presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

ART. 32 AVVISI DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, semprechè altri oggetti non siano aggiunti nell'ordine del giorno.

ART. 33 AVVISI PER LE SEDUTE DI AGGIORNAMENTO

1. L'avviso di convocazione per l'aggiornamento dei lavori di una seduta deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), almeno 24 ore prima della riunione, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio delibera l'aggiornamento.

SEZIONE 2^ - ORDINE DEL GIORNO

ART. 34 COMPILAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal presidente del Consiglio sentita, di norma, la Conferenza dei Capigruppo.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) proposte di sottoposizione delle deliberazioni della Giunta al controllo del Comitato Regionale ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge n. 127/97;
 - b) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);
 - c) istanze di cittadini in attuazione del titolo V° capo II° dello Statuto;
 - d) proposte del Sindaco;
 - e) proposte della Giunta;
 - f) proposte dei consiglieri in ordine di presentazione;
 - g) ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta d'urgenza;
 - h) oggetti da trattarsi in seduta segreta;
 - i) **le interrogazioni e le interpellanze.**

Gli oggetti non trattati in una seduta per mancanza del tempo o rinviati sono iscritti, di norma, al primo posto dell'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 35 RIFIUTO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente del Consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del presidente del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

ART. 36
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI OGGETTI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Le proposte di delibere relative a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositate nella Segreteria comunale il giorno successivo alla diramazione dell'avviso di convocazione di cui all'articolo 30. **Le risposte alle interpellanze sono inviate ai consiglieri almeno 72 (settantadue) ore antecedenti alla data del Consiglio comunale."**
2. I relativi pareri di cui all'art. 53 e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della Legge 142/90 devono essere disponibili almeno 48 ore prima della seduta consiliare.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti può comportare il rinvio della trattazione dell'oggetto corrispondente.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tali atti osservando le disposizioni di cui all'emanando regolamento sul diritto di accesso.
5. I consiglieri hanno diritto di consultare anche altri atti esistenti nell'ufficio comunale, ancorchè non abbiano diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. L'eventuale rifiuto è appellabile dai consiglieri con reclamo al Consiglio comunale nei modi e termini di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo.

ART. 37
AVVISI AL PUBBLICO

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. Il Presidente del Consiglio può provvedere a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio la bandiera nazionale, quella europea ed il gonfalone del comune sono esposti al palazzo comunale.

SEZIONE 3^ - ADUNANZE

ART. 38
ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Sindaco.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

ART. 39
NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente articolo 32, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno 4 consiglieri.

SEZIONE 4^ - SEDUTE

ART. 40 APERTURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Segretario comunale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 38, ordina al segretario stesso di procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ART. 41 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Presidente del Consiglio a norma dell'art. 14 dello Statuto comunale, presiede il Consiglio, salve le eccezioni di Legge.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta al Vice-Presidente nominato ai sensi dell'art. 14, comma 7 quater dello statuto.
3. Ove anche il Vice-Presidente sia assente o impedito, la presidenza spetta al più anziano dei consiglieri presenti.
4. Gli assessori extraconsiliari non possono assumere la Presidenza del Consiglio.

ART. 42 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

ART. 43 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori.
2. Qualora si verificano motivi di particolare rilevanza politico-sociale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
3. Il Consiglio è convocato in seduta segreta quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.

4. Ove, nel corso di una seduta pubblica, si configuri la condizione di cui al comma 3, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta dei motivi. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta segreta, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
5. Qualora si proceda in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea devono lasciare l'aula, fatta eccezione per il Segretario. Tutti i presenti sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Le sedute di Consiglio, tranne le sedute segrete, potranno essere diffuse in diretta sul sito web al fine di dare la più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio del Comune. In tal caso le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente da personale del Comune oppure da personale appositamente incaricato dall'Ente, verranno diffuse sul web oppure su rete televisiva, ad opera del Comune, usando le tecnologie a sua disposizione che riterrà più utili allo scopo, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e tutela dell'immagine.
7. All'ingresso della Sala consiliare e nella stessa sala verranno affissi avvisi chiari e sintetici, circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi i dipendenti con funzioni di assistenza ed eventuali relatori.
8. Le registrazioni delle sedute diffuse su internet tramite pagine web, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di almeno un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Segreteria.

ART. 43 BIS
AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI.

1. Oltre alle riprese e alle diffusioni delle riprese effettuate dal Comune, potranno essere appositamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, soggetti terzi che intendano eseguire attività di videoripresa e trasmissione delle sedute.
2. I soggetti di cui al primo comma dovranno presentare apposita richiesta, sul modulo appositamente predisposto dal Comune, almeno, di norma, tre giorni prima la seduta di Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria e un giorno prima se convocato in seduta straordinaria o urgente, nella quale dovranno appositamente dichiarare:
 - a) le generalità di colui che effettua le riprese
 - b) le modalità di ripresa
 - c) le finalità perseguite
 - d) le modalità di diffusione
 - e) l'impegno a rispettare il D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integr..
3. Comunque l'autorizzazione da parte del Presidente di cui al comma 1) obbliga il soggetto autorizzato a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e nel D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integr., restando a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Ai soggetti autorizzati non è consentito, durante le riprese, interferire in alcun modo con i lavori del Consiglio Comunale né esprimere opinioni o commenti durante i dibattiti.
5. Il Presidente del Consiglio può limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese nei casi in cui ritenga che le modalità di

svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare ovvero al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili.

ART. 44 NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.
3. Qualora uno degli scrutatori abbandoni la seduta deve essere prontamente sostituito.

ART. 45 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.
2. Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il presidente proceda alla verifica del numero legale.

ART. 46 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno 2 consiglieri o di 1 Capo Gruppo, possono intervenire brevemente i capi gruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 17.

ART. 47 INTERVENTI E ORDINI DEL GIORNO SULL'ORDINE DEI LAVORI E SU PROBLEMI DI INTERESSE LOCALE E GENERALE

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del presidente.
2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore a 30 minuti e gli interventi non possono superare i 10 minuti.
3. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del presidente.
4. Nello svolgimento dei lavori il presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

5. I consiglieri possono presentare ordine del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al I° comma.
6. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.
7. Gli assessori extraconsiliari non hanno facoltà di voto.

ART. 48
ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

ART. 49
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata peralzata di mano.
3. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 5 del precedente articolo 30.
4. Qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 4 del precedente art. 30.
5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei consiglieri;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione da parte del presidente;
 - e) dichiarazione di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni
6. Durante il proprio intervento il consigliere può rivolgere domande specifiche al relatore per chiarimenti su alcuni punti dell'oggetto. Il relatore provvede all'immediata risposta e il presidente restituisce la parola al consigliere per completare l'intervento.

SEZIONE 5^ - DISCUSSIONE

ART. 50
QUESTIONI PRELIMINARI: PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno 1/5 dei consiglieri.
5. Nel caso in cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

ART. 51
APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal presidente o dall'assessore competente o dal consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal segretario o da altro funzionario del comune o da un consulente esterno.
4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 15 minuti.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

ART. 52
INTERVENTO DEI CONSIGLIERI

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine d'iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno tra i consiglieri.
2. Il presidente o almeno 1/5 dei consiglieri possono proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un consigliere a favore ed uno contro; dopodichè il Consiglio decide per alzata di mano.
3. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente. Nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. Ogni intervento non deve superare i 15 minuti, fatta salva una maggior durata approvata dalla conferenza dei capigruppo in sede di programmazione dei lavori.

4. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai 5 minuti, per fatto personale o per mozione d'ordine.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.
7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, nè intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al presidente per richiamo al regolamento.
8. Gli oratori parlano dal proprio banco, rivolti al presidente.

ART. 53 FATTO PERSONALE

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il presidente decide circa la sua fondatezza.
3. Se la decisione del presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
6. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

ART. 54 MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto comunale, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

ART. 55 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO E DI EMENDAMENTI NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.

- 2-. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

ART. 56
DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E DI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
6. Il Presidente accorda la parola ad un oratore contro, poi ad uno a favore, gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.
7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.
9. L'approvazione di un emendamento che modifichi sostanzialmente l'atto proposto, comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della regolarità tecnica.
10. Non si dà luogo al rinvio quando il Segretario comunale verbalizzante attesta seduta stante la regolarità tecnica del provvedimento dandone atto nel verbale.

ART. 57
PARERI

1. Il segretario comunale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività del comune, siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
2. Qualora ai pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di 60 giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il segretario allegherà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.

3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'art 50, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 58
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del presidente e/o del relatore, il presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse, dichiarando se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati.
2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi del precedente art. 73.

SEZIONE 6^ - VOTAZIONE

ART. 59
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 5 minuti.

ART. 60
SISTEMI DI VOTAZIONE

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
3. Gli assessori extraconsiliari esprimono oralmente solo voto di carattere consultivo; la loro partecipazione ed i loro voti non concorrono alla formazione di qualsiasi numero legale.

ART. 61
VOTAZIONE PALESE

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, peralzata e seduta per acclamazione.
3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.

4. Nella votazione per appello nominale il presidente fa eseguire dal segretario comunale l'appello dei consiglieri, questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata e seduta i consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi; quelli che non approvano non alzano la mano o restano seduti. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
6. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

ART. 62
VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa mai essere conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il presidente ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) Se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma vuole votare, vota scheda bianca;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.
5. Nel sistema di votazione con palline:
 - a) le palline bianche, di regola, significano "approvazione"; quelle nere "disapprovazione".
 - b) per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi.
6. Nella votazione a schede segrete:
 - a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario comunale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;

- b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

ART. 63
VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI

1. Il presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

ART. 64
ASTENSIONE FACOLTATIVA E OBBLIGATORIA DEI CONSIGLIERI DALLA VOTAZIONE

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, nè dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono, ai sensi dell'art.15 dello statuto astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità del coniuge, dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile.
4. I consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il segretario comunale per la registrazione a verbale.
5. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi dei provvedimenti normativi o di carattere generale, nei quali non sussista un'individuazione diretta ed immediata di un conflitto di interessi.
7. Gli assessori extraconsiliari sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 per quanto concerne la facoltà loro riconosciuta di esprimere voto consultivo.

ART. 65
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di Legge e del presente regolamento.

2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stesso.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Per le nomine e le designazioni si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

ART. 66
VOTAZIONE INFRUTTUOSA PER PARITÀ DI VOTI

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

ART. 67
NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA MINORANZA

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 5 dell'art.65 del presente regolamento, hanno riportato maggiori voti.
2. Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

SEZIONE 7^ - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

ART. 68
SCRUTINIO

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 44.

2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.
3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.
4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 62, comma 3, lett. d). Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
5. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
6. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

ART. 69
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti: n.; astenuti n.; votanti n. "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge", o altra similare.

SEZIONE 8^ - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 70
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi in cui all'art. 71 del presente regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

ART. 71
DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.
3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il presidente, gli assessori od altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il presidente può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

ART. 72 TUMULTO IN AULA

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art.30, comma 5, del presente regolamento per i casi di urgenza.

ART. 73 DISCIPLINA DEL PUBBLICO E SERVIZIO DI POLIZIA DURANTE LA SEDUTA

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia Municipale (o ad altro personale) di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia Municipale (o di altro personale presente).
4. In caso di oltraggio al Presidente, agli Assessori, ai consiglieri ed agli agenti della Polizia Municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

5. Il Presidente, durante le sedute, si avvale di norma degli Agenti Municipali per il servizio di Polizia nell'aula consiliare.
6. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 74
TERMINE DELLA SEDUTA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. La seduta si conclude comunque alle ore 24.00, salva la possibilità con voto favorevole del Consiglio, di prorogare la seduta di 1 ora.

SEZIONE 9^ - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI EXTRAConsILIARI

ART. 75
CONVOCAZIONE DEGLI ASSESSORI EXTRAConsILIARI

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai consiglieri sono estese agli Assessori extraconsiliari in quanto applicabili.
2. L'avviso di convocazione dei consiglieri è spedito anche agli Assessori extraconsiliari.
3. Questi, che in aula prendono posto sui seggi dei consiglieri, sono tenuti ad osservare le disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente regolamento.
4. Gli assessori extraconsiliari non concorrono in alcun caso di formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo. Tuttavia esprimono voto consultivo in ordine alle proposte delle quali sono relatori.

SEZIONE 10^ - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO, DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 76
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario del comune, ai sensi dell'art. 17, comma 68 della Legge n. 127/97, partecipa, con diritto di parola nell'ambito delle proprie competenze, alle riunioni del Consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario ai sensi dell'art. 56 dello Statuto e del Regolamento organico.

ART. 77
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio possono essere affidate ad un consigliere in caso di assenza o impedimento del Segretario o quando questo sia direttamente interessato con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con le specificazioni dei motivi.

ART. 78

COMPITI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario, in esecuzione dell'art 17 dello Statuto, provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.
2. A richiesta del presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

ART. 79

PARTECIPAZIONE DEI DIRETTORI DI SETTORE

1. Quando per la discussione o deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, i Direttori di Settore e/o il Responsabile dei Servizi Finanziari possono essere convocati a partecipare alla seduta.
2. Il Presidente del Consiglio convoca i Direttori di Settore e di Ragioneria per partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.
3. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il Bilancio Preventivo o il Conto Consuntivo partecipa il Responsabile dei Servizi Finanziari con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del Bilancio o del Conto.
4. I Responsabili di Servizio e dei Servizi Finanziari prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.
5. Il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ART. 80

PARTECIPAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

1. I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.
2. I Revisori prendono la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo;
 - d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c) tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

SEZIONE 11^ - VERBALIZZAZIONE

ART. 81
REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato, del personale in servizio, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

ART. 82
CONTENUTO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. I verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Essi devono riportare:
 - a) la data e l'ora della seduta consiliare;
 - b) il numero ed il nome dei consiglieri presenti;
 - c) il nome di chi ha presieduto la seduta;
 - d) il nome del Segretario Generale verbalizzante
 - e) il numero dei consiglieri presenti con l'indicazione del numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, il numero e i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario nonché il numero e i nominativi dei consiglieri che si sono eventualmente astenuti in ciascuna votazione di ogni deliberazione così come proposta, come eventualmente emendata e come votata.
 - f) il testo integrale della deliberazione;
 - g) la sottoscrizione del Segretario Generale verbalizzante e del Presidente.
3. Dal verbale deve desumersi se la seduta abbia avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione sia avvenuta mediante scrutinio segreto; in assenza di dette indicazioni la seduta si intende abbia avuto luogo in forma pubblica e lo scrutinio in forma palese.
4. Gli interventi dei consiglieri vengono riportati integralmente a verbale, o ad esso allegati, quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale verbalizzante prima della sua lettura o, comunque, prima dello scioglimento della seduta consiliare.
5. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale. Tuttavia, se il Presidente o un consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, delle stesse può essere fatta menzione a verbale, in modo conciso, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
6. Il verbale di deliberazione in seduta segreta deve essere steso in modo da conservare esclusivamente, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza indicazioni di particolari che possono recare pregiudizio alle persone o agli interventi.
7. Ai verbali sono allegati i pareri prescritti dalla legge.

ART. 82 Bis
VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. Gli interventi del Presidente, del relatore e dei singoli consiglieri vengono registrati su supporto digitale o analogico.
2. Le registrazioni audio delle sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo le parti segretate per legge.

3. I supporti contenenti le registrazioni vengono poi, a cura dell'Ufficio Segreteria, racchiusi in apposite custodie con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta.
4. I consiglieri comunali che vi abbiano interesse possono richiedere la riproduzione dei file audio contenenti gli interventi.
5. Le registrazioni audio sono rese disponibili anche in formato digitale sul sito Web del Comune. L'accessibilità è gratuita e non è soggetta ad alcuna forma di registrazione o accreditamento dell'utente.

ART. 83
FIRMA DEI VERBALI

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

ART. 84
APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

1. Il verbale viene depositato nella segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.
2. Il verbale è letto nella seduta successiva dal Segretario; il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.
3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate, se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.
4. L'approvazione del verbale è effettuata con votazione palese per alzata di mano, ma non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

ART. 85 (abrogato)

CAPO III
DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

SEZIONE 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 86
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art.32 della Legge 8 giugno 1990, n.142, e da altre Leggi e dall'art 11 dello Statuto.
2. Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico amministrativo.

ART. 87
INCARICHI A CONSIGLIERI

1. Il Consiglio nell'esercizio delle proprie competenze può attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento delle competenze stesse e legittimazione di provvedimenti.

2. I consiglieri incaricati di cui al comma precedente, relazionano periodicamente al Consiglio sull'attività svolta.
3. Con la deliberazione di cui al 1° comma viene fissata la durata dell'incarico.

ART. 88
RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI DI URGENZA

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art 32, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, previa accertamento:
 - a) dell'esistenza dell'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
 - b) che oggetto della deliberazione da ratificare è una variazione di bilancio;
 - c) che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di 60 giorni da quello di adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

ART. 89
ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
 - a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed alla approvazione della proposta;
 - b) del preambolo, contenente il richiamo delle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai Direttori di Settore, del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Segretario Comunale, nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di Statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
 - c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (Statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di loro attuazione ecc.);
 - d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.
3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche:

- a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
- b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere la efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);
- c) del modo, consiste in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento il cui inadempimento legittima l'amministrazione comunale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

**ART. 90
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

- 1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Segretario Comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Il Segretario Comunale certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

**ART. 91
CONTROLLO, ESECUTIVITA', ESEGUIBILITA' ED ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

- 1. Le deliberazioni consiliari, sono soggette al controllo preventivo di legittimità nei casi previsti dalla Legge.
- 2. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive prima del decorso del termine di 30 giorni dalla trasmissione al Comitato Regionale di Controllo dell'atto, se il Comitato stesso dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- 3. Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio. In tal caso le deliberazioni vengono immediatamente affisse all'Albo Pretorio e trasmesse all'Organo Regionale di Controllo entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, sotto la responsabilità del Segretario Comunale.

**ART. 92
CONTROLLO ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL BILANCIO
E DEL CONTO CONSUNTIVO**

- 1. Il termine per l'esame delle deliberazioni di approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo, da parte del Comitato Regionale di Controllo, è di trenta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività di tali deliberazioni.
- 2. Se il comitato di controllo indica le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invio ad adottarle, il Consiglio può provvedervi entro il termine di 30 giorni.

**ART. 93
INVALIDITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI**

- 1. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sono nulle.

2. Le deliberazioni viziata di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sono invalide.

ART. 94
ANNULLAMENTO, REVOCA E MODIFICA DI DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
 - a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi ecc.);
 - b) che creano, a favore di determinati soggetti diritti perfetti salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;
 - c) che esauriscono istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;
 - d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale (art. 32, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142).

SEZIONE 2^ - PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

ART. 95
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Un gruppo di consiglieri di numero non inferiore a quanto previsto dalla Legge, può proporre, nei confronti dell'intera giunta, una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità di cui all'art. 37 della legge sull'ordinamento.

ART. 96
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta, nel rispetto della Legge e dell'articolo 12 dello Statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione del regolamento è svolta dal Direttore di Settore competente.

3. Il Consiglio approva i singoli articolati nel testo proposta e quale risulta da eventuali emendamenti; infine il Consiglio approva il regolamento nel suo insieme.
4. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni a cura e sotto la responsabilità del Segretario ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.
6. Il Segretario provvede ad inviare copia dei Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale, dopo che siano divenuti esecutivi, al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 97
MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura speciale di cui alla Legge sull'Ordinamento.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione del nuovo Statuto comporta l'abrogazione totale del vecchio.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
5. Per la revisione dello Statuto è applicabile la procedura di cui all'art. 67 dello Statuto relativo alla facoltà di proposta da parte dei cittadini.

ART. 98
REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
ISTITUZIONE DI NUOVA PROVINCIA

1. La deliberazione per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove Province è assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con l'osservanza dei criteri ed indirizzi di cui all'art. 16, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO IV
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 99
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Responsabile dei Servizi Finanziari, composto di tre membri scelti fuori dell'ambito dei suoi componenti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti;
 - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'Albo dei Ragionieri.
2. L'elezione di cui al precedente comma ha luogo con voto limitato a due componenti, espresso per schede segrete.
3. Le proposte di elezione a Revisore dei Conti non possono essere discusse e deliberate, ove non siano adeguatamente motivate e corredate degli specifici titoli e requisiti professionali.

4. Il Sindaco comunica al Ministero dell'Interno e al C.N.E.L., entro sessanta giorni dalla nomina, i dati relativi ai Revisori per evitare l'eccessivo cumulo di incarichi.
5. Il Consiglio nella stessa seduta elegge, con le stesse modalità e criteri, tre revisori supplenti.
6. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, subentra automaticamente il supplente iscritto nello stesso ruolo o albo professionale. Il subentrante scade insieme ai revisori già in carica.
7. Il funzionamento del Collegio dei Revisori è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità.

CAPO V

CONTROLLI

SEZIONE 1^- CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI

ART. 100

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, disciolto con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 39 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, decade da ogni suo potere dal momento della notifica del Decreto stesso.
2. I consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano lesa il proprio diritto a mantenere l'Ufficio, possono ricorrere se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
4. I consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi dell'art. 39, comma 7, della legge 8 giugno 1990, numero 142, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

ART. 101

SOSPENSIONE, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del prefetto, quando si verificano le condizioni di cui all'art. 1 della legge 16/1992;
2. I consiglieri decadono dall'Ufficio:
 - a) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 1 della legge 16/92;
 - b) dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
3. Al consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai consiglieri e di esercitare i diritti i cui al titolo III, Capo I, del presente regolamento.
4. A cura della conferenza dei capigruppo le deliberazioni adottate dal Consiglio con il voto del consigliere dopo che nei suoi confronti sia stata pronunciata la sospensione o si sia verificata la decadenza, sono sottoposte alla "prova di resistenza" e saranno ripetute qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 102
RIMOZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.
2. Ai consiglieri rimossi perchè sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza o perchè imputati dei reati di cui al comma 1. lett. a), del precedente articolo, si applicano le preclusioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

SEZIONE 2^- CONTROLLO SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO

ART. 103
CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI ORDINARIE

1. Le deliberazioni consiliari sono soggette al controllo dell'organo regionale nei modi e termini stabiliti dalla legge.
2. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio e del tempestivo invio all'organo regionale di controllo.
3. Il segretario invia all'organo di controllo le deliberazioni della giunta a richiesta dei consiglieri nel numero previsto dalla legge.
4. Le deliberazioni soggette al controllo dell'organo regionale diventano esecutive nei modi e termini di legge.

ART. 104
CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI URGENTI

1. Il Consiglio, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, può dichiarare, nel caso di urgenza, immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni.
2. Il segretario comunale provvede alla pubblicazione all'albo pretorio e all'invio delle deliberazioni di cui al comma precedente all'organo regionale di controllo entro cinque giorni dalla adozione.

ART. 105
(è abrogato)

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 106
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale.

2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

ART. 107
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

ART. 108
CERTIFICAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE

1. Il segretario comunale apporrà in calce all'originale del presente regolamento gli estremi del provvedimento di controllo, dell'avvenuta pubblicazione di cui all'articolo precedente e certificherà la data di entrata in vigore.
2. Una copia del presente regolamento sarà consegnata a ciascun consigliere all'atto della convalida dell'elezione.

I N D I C E

TITOLO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 02
Art. 2 - Terminologia	pag. 02
Art. 3 - Sede del Consiglio Comunale	pag. 03
Art. 4 - Entrata in carica dei Consiglieri	pag. 03
Art. 5 - Convalida degli eletti	pag. 03
Art. 6 - Elezione del Sindaco e della Giunta	pag. 04

TITOLO II - COMMISSIONI CONSILIARI E SPECIALI

Art. 7 - Istituzione, composizione e funzionamento	pag. 04
--	---------

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Capo I - Diritti

Sezione 1^ - Diritto di informazione: visurazione ecopie di atti

Art. 8 - Segreteria dei gruppi consiliari	pag. 04
Art. 9 - Diritto di iniziativa dei consiglieri	pag. 05
Art. 10 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 05
Art. 11 - Primo firmatario e sua sostituzione	pag. 05
Art. 12 - Interrogazione	pag. 05
Art. 13 - Interpellanza	pag. 05
Art. 14 - Svolgimento delle interpellanze in aula	pag. 06
Art. 15 - Trasformazione dell'interpellanza in mozione	pag. 06
Art. 16 - Mozione	pag. 06
Art. 17 - Svolgimento della discussione sulle mozioni	pag. 06-07
Art. 18 - Ritiro delle interpellanze e mozioni	pag. 07
Art. 19 - Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri	pag. 07
Art. 20 - Assistenza ai consiglieri lavoratori e militari	pag. 07
Art. 21 - Assicurazione dei consiglieri	pag. 07
Art. 22 - Patrocinio legale	pag. 07-08

Capo II - Doveri

Sezione 1^- Segreto - astensione

Art. 23 - Obbligo del segreto	pag. 08
Art. 24 - Astensione	pag. 08

Sezione 2^ - Altri doveri

Art. 25 - Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio	pag. 08
Art. 26 - Pubblicità della situazione patrimoniale	pag. 09

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Sedute

Art. 27 - Sedute ordinarie e straordinarie	pag. 09
--	---------

Art. 28 - Riunioni urgenti	pag. 09-10
CAPO II - Svolgimento dell'attività consiliare	
Sezione 1^ - Convocazione	
Art. 29 - Data delle adunanze	pag. 10
Art. 30 - Avvisi di convocazione	pag. 10
Art. 31 - Contenuto dell'avviso di convocazione	pag. 11
Art. 32 - Avvisi di seconda convocazione	pag. 11
Art. 33 - Avvisi per le sedute di aggiornamento	pag. 11
Sezione 2^ - Ordine del giorno	
Art. 34 - Compilazione dell'ordine del giorno	pag. 11-12
Art. 35 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno	pag. 12
Art. 36 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno	pag. 12
Art. 37 - Avvisi al pubblico	pag. 12
Sezione 3^ - Adunanze	
Art. 38 - Adunanza del Consiglio	pag. 13
Art. 39 - Numero legale	pag. 13
Sezione 4^ - Sedute	
Art. 40 - Apertura della seduta	pag. 13
Art. 41 - Presidenza delle sedute	pag. 13
Art. 42 - Attribuzioni del presidente	pag. 13-14
Art. 43 - Pubblicità delle sedute	pag. 14
ART.43BIS- Autorizzazione alle riprese da parte di soggetti terzi.	pag. 14-15
Art. 44 - Nomina degli scrutatori	pag. 15
Art. 45 - Verifica del numero legale	pag. 15
Art. 46 - Comunicazioni del presidente	pag. 15
Art. 47 - Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale	pag. 15-16
Art. 48 - Argomenti ammessi alla trattazione	pag. 16
Art. 49 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 16
Sezione 5^ - Discussione	
Art. 50 - Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva	pag. 17
Art. 51 - Apertura della discussione	pag. 17
Art. 52 - Intervento dei consiglieri	pag. 17-18
Art. 53 - Fatto personale	pag. 18
Art. 54 - Mozione d'ordine	pag. 18
Art. 55 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione	pag. 18
Art. 56 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini giorno	pag. 19
Art. 57 - Pareri	pag. 19
Art. 58 - Chiusura della discussione	pag. 19-20
Sezione 6^ - Votazione	

Art. 59 - Dichiarazione di voto	pag. 20
Art. 60 - Sistemi di votazione	pag. 20
Art. 61 - Votazione palese	pag. 20
Art. 62 - Votazione segreta	pag. 21
Art. 63 - Votazione per singole parti	pag. 21
Art. 64 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione	pag. 22
Art. 65 - Approvazione delle proposte	pag. 22
Art. 66 - Votazione infruttuosa per parità di voti	pag. 23
Art. 67 - Nomina di rappresentanti della minoranza	pag. 23
Sezione 7^ - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione	
Art. 68 - Scrutinio	pag. 23
Art. 69 - Proclamazione dell'esito della votazione	pag. 24
Sezione 8^ - Disciplina delle sedute	
Art. 70 - Attribuzioni del presidente	pag. 24
Art. 71 - Disciplina dei consiglieri	pag. 24
Art. 72 - Tumulto in aula	pag. 24-25
Art. 73 - Disciplina del pubblico e servizio di polizia durante la seduta	pag. 25
Art. 74 - Termine della seduta	pag. 25
Sezione 9^ - Partecipazione degli assessori extraconsiliari	
Art. 75 - Convocazione degli assessori extraconsiliari	pag. 25
Sezione 10^ - Partecipazione del segretario, dei responsabili di servizio e dei revisori dei conti	
Art. 76 - Partecipazione del segretario	pag. 26
Art. 77 - Esercizio delle funzioni di segretario	pag. 26
Art. 78 - Compiti del Segretario	pag. 26
Art. 79 - Partecipazione dei direttori di settore	pag. 26
Art. 80 - Partecipazione dei revisori dei conti	pag. 26-27
Sezione 11^ - verbalizzazione	
Art. 81 - Redazione del processo verbale delle sedute	pag. 27
Art. 82 - Contenuto dei verbali delle deliberazioni	pag. 27-28
Art. 82bis Verbali delle Deliberazioni	pag. 28
Art. 83 - Firma dei verbali	pag. 28
Art. 84 - Approvazione e rettifica dei verbali	pag. 28
Art. 85 - Resoconto stenografico e/o registrato (abrogato)	pag. 28
Capo III - Delibere consiliari ordinarie	
Sezione 1^ - disposizioni generali	
Art. 86 - Competenza del Consiglio	pag. 28
Art. 87 - Incarichi a consiglieri	pag. 29
Art. 88 - Ratifica delle deliberazioni di urgenza	pag. 29
Art. 89 - Adozione delle deliberazioni	pag. 29-30
Art. 90 - Pubblicazione delle deliberazioni	pag. 30
Art. 91 - Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni	pag. 30

Art. 92 - Controllo ed esecutività delle deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo	pag. 30
Art. 93 - Invalidità e nullità delle deliberazioni	pag. 30-31
Art. 94 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni	pag. 31
Sezione 2^- Particolari deliberazioni consiliari	
Art. 95 - Mozione di sfiducia costruttiva	pag. 31
Art. 96 - Adozione dei regolamenti comunali	pag. 31-32
Art. 97 - Modificazione e abrogazione dello statuto	pag. 32
Art. 98 - Revisione delle circoscrizioni provinciali istituzione di nuova provincia	pag. 32
Capo IV - Collegio dei revisori dei conti	
Art. 99 - Elezione del collegio dei revisori dei conti	pag. 32-33
Capo V - Controlli	
Sezione 1^- Controllo sul Consiglio e suoi componenti	
Art. 100 - Scioglimento del Consiglio	pag. 33
Art. 101 - Sospensione e decadenza dei consiglieri	pag. 33
Art. 102 - Rimozione dei consiglieri	pag. 33-34
Sezione 2^- Controllo sugli atti del Consiglio	
Art. 103 - Controllo sulle deliberazioni ordinarie	pag. 34
Art. 104 - Controllo sulle deliberazioni urgenti	pag. 34
Art. 105 - Comunicazione di deliberazioni al prefetto (abrogato)	pag. 34
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 106 - Modificazioni e abrogazione del presente regolamento	pag. 34
Art. 107 - Entrata in vigore	pag. 34
Art. 108 - Certificazione dell'entrata in vigore	pag. 35
Indice	pag. 36-39